

3

N. R.G. 62180/2017

Susini
✶



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni	Presidente
dott.ssa Silvia Albano	Giudice rel.
dott. Gabriello Erasmo	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 62180/2017 promossa da:

_____ a in NIGERIA, l'8.5.1992, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Mariantoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza I Maggio, 3A, Rieti;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 26 settembre 2017 _____ cittadina nigeriana, ha impugnato il provvedimento emesso il 23 marzo 2017 e notificato il 25 agosto 2017 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria ovvero il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Parte ricorrente innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato che era nata a Ifon (Ondo State); che era di etnia yoruba e di religione cristiana; che apparteneva ad una famiglia tradizionalmente di religione musulmana; che all'età di 10 anni aveva deciso di convertirsi al cristianesimo; che i suoi genitori si erano trasferiti in Ghana per fare i contadini, mentre la richiedente era rimasta in Nigeria a vivere con la nonna per poter terminare la scuola secondaria; che all'età di 18 anni anch'ella si era trasferita in Ghana per avvicinarsi ai propri genitori; che quest'ultimi, tuttavia, avevano iniziato a farle pressione, aggredendola a causa della sua conversione al cristianesimo; che la situazione era peggiorata in seguito al matrimonio contratto dalla richiedente con un uomo cristiano; che i due avevano, dunque, lasciato il paese, giungendo in Libia, ove avevano vissuto per circa tre anni; che durante il soggiorno in Libia la richiedente aveva lavorato come domestica presso una signora Libica ed il marito come imbianchino; che erano poi

arrivati via mare in Italia il 10 giugno 2016; che il 6 dicembre 2016 la stessa aveva dato alla luce un bambino.

La commissione territoriale ha ritenuto non credibile il racconto della ricorrente e, comunque, le circostanze dalla stessa riportate non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

In ordine alla richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro: definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, sia tale da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n. 291); Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Tanto premesso, i fatti riferiti dalla ricorrente, in assenza di aspetti persecutori diretti e personali, non sono riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra. Non può, pertanto, essere accolta la domanda diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, non risultando oggettivamente dimostrata né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni anche latamente politiche o riconducibili ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

Nel caso in cui non siano allegati e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per la valutazione della domanda della richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a

qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Invero, il Giudice della protezione internazionale non può fermarsi alla valutazione delle sole ragioni che spinsero lo straniero a lasciare il Paese di provenienza, dovendo, al contrario, effettuare un esame dei fatti prospettati anche alla luce delle condizioni sociopolitiche generali di suddetto Paese, in ossequio al disposto dell'art. 3, c. 3, lett. a, d.lgs. 251/2007, al fine di escludere la sussistenza di rischi in caso di rimpatrio (cfr. Cass. n.16356/17; n.15192/2015).

Le donne e le ragazze nigeriane, infatti, sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del traffico, anche se sta facendo sforzi per contrastarlo.

Tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta di donne nigeriane verso l'Europa figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, a cui si aggiungono una serie di elementi concomitanti, quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venir meno di sistemi di sostegno, la volontà di voler aiutare i propri familiari, la corruzione ed in una certa misura talune credenze relative ad aspetti della religione africana tradizionale.

"Le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli edo (chiamati anche bini) [...], ma si segnala anche la presenza di donne yoruba, igbo e dei gruppi etnici del delta del Niger [...]. Anche la maggior parte dei trafficanti nigeriani è costituita da edo dello Stato di Edo[...]. I dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28anni, con una percentuale elevata di 18-20enni [...]. Il reclutamento di minori, tuttavia, è in aumento perché le donne adulte, soprattutto nelle città, tendono ad essere più consapevoli dei rischi a cui le espone la tratta di esseri umani, mentre le ragazze giovani si fanno allettare più facilmente dalle promesse dei reclutatori, che prospettano la possibilità di arricchirsi in poco tempo" (v. report di Ottobre 2015 di EASO2 dal titolo, Nigeria-La tratta di donne a fini sessuali" al punto 1.4 profili delle donne trafficate).

La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate. In uno studio condotto nel Regno Unito e in Nigeria sulla tratta delle donne nigeriane (2012), Cherti e al. osservano: "Le persone trafficate del nostro campione hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di "aiuto" fatte dai trafficanti [...]". "In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche [...]". (v. rapporto EASO cit.)

"La maggior parte delle vittime viene da Benin City, capitale dello Stato di Edo [...], oppure dai villaggi vicini [...]. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere

della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia [...]. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City [...]. Secondo quanto riportato da Plambech, «si stima che fino all'85 % delle nigeriane che vendono sesso in Europa sia partito da Benin [City], pur non essendo necessariamente questa la città di origine delle donne (Carling 2005; Kastner 2009; OIM 2011b). In effetti, in alcune zone di Benin [City], una città di circa un milione di abitanti, è difficile trovare una famiglia allargata in cui non vi sia una persona, in genere una donna, migrata in Europa (Kastner 2009)» (v. rapporto EASO)

“Nel 2009, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha stimato in 3800-5700 il numero annuo di vittime della tratta a fini sessuali provenienti dall'Africa occidentale, regione in cui la Nigeria rappresentava il principale paese di origine [...]. Più recentemente, nel rapporto globale sulla tratta di persone del 2014, l'UNODC osserva: «La tratta di giovani donne dalla Nigeria in Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi di tratta più persistenti. Nel periodo 2007-2012, le vittime nigeriane hanno rappresentato stabilmente più del 10 % del numero totale di vittime individuate in Europa occidentale e centrale, il che fa di questo flusso transregionale il più importante di questa sottoregione» [...]. Durante il periodo di riferimento 2010-2012 (tre anni), Eurostat stima che la nazionalità nigeriana sia stata tra le prime cinque nazionalità non UE in termini di numero assoluto di vittime registrate della tratta di esseri umani nell'Unione europea [...] L'Italia e la Spagna sembrano essere le destinazioni principali delle nigeriane trafficate ...» (EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015 (available at http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf).

È, peraltro, indubbio che in Nigeria sussiste un elevato rischio che le donne vengano sottoposte alla pratica della mutilazione genitale femminile, che è notevolmente diffusa in tale Paese.

Gli atti di mutilazione genitale femminile costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertata la loro specifica riferibilità alla persona della richiedente, costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Pertanto, anche in assenza di persecuzioni personali, il rischio della donna di essere sottoposta a mutilazioni genitali, insieme all'impossibilità per la stessa di trovare protezione nelle autorità locali possono essere motivi fondanti il riconoscimento della protezione sussidiaria.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aveva, già nel maggio del 2009, evidenziato la gravità e la pericolosità della mutilazione genitale femminile, praticata spesso su neonate o bambine che non abbiano ancora compiuto i 15 anni di età, con conseguenze estremamente negative, fisiche e mentali, di lungo periodo, giungendo a considerarla come “una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce fondato motivo di persecuzione”. Infatti, tutte le forme di FGM violano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti



possibili standard sanitari, e, nei casi più estremi, al diritto alla vita, ed è una forma di trattamento inumano e degradante, equiparato all'atto della tortura, come affermato dalla giurisprudenza internazionale e dalla dottrina giuridica, tra cui molti organi delle Nazioni Unite per il monitoraggio sui trattati, le Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (nella sua NOTA ORIENTATIVA SULLE DOMANDE D'ASILO RIGUARDANTI LA MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE).

Ed ancora, con la risoluzione del 14.6.2012 il Parlamento europeo ha evidenziato che *“la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne”*.

La mutilazione genitale femminile trova la propria matrice nelle tradizioni culturali e nelle credenze religiose, ed è legata all'etnia, al grado di istruzione, all'area di provenienza, nonché alle variazioni storiche del paese.

L'indagine dell'NDHS, Nigeria Demography and Health Survey 2013, ha mostrato che essa è strettamente legata al gruppo etnico di provenienza e viene praticata in ragione dell'età. Molti gruppi etnici, e tutti i più vasti, in genere la praticano sulle bambine appena nate. *“Circa il 90% delle donne Hausa (91,6%), Yoruba (88,7%) e Igbo (90,2%) riferiscono di essere state sottoposte a MGF prima di avere compiuto 5 anni. Delle donne sottoposte a MGF, il 34% nella zona di Nord-Est e il 25,8% nella zona di Sud-Sud (Ibibio e Ijaw/ Izon) sono state sottoposte alla pratica all'età di 15 o più avanti, forse come parte di un rituale d'iniziazione alla condizione di donna adulta; mentre in casi rari, la MGF viene praticata prima del matrimonio di una donna, durante la sua prima gravidanza o alla morte. Si è recentemente registrato che circa il 24,8% delle donne nigeriane di età compresa tra i 15 ed i 49 anni ha subito la mutilazione genitale femminile. Di queste, il 62,6% è stata sottoposta alla mutilazione che prevede la rimozione totale o parziale del clitoride e delle piccole labbra, il 5,6% ha subito la clitoridectomia, che prevede la rimozione totale o parziale del clitoride e/o del prepuzio, mentre sul restante 5,3% è stata praticata l'infibulazione, che prevede la riduzione dell'orifizio vaginale con la creazione di una guarnizione di copertura, tagliando ed apponendo le piccole e/o grandi labbra, con o senza escussione del clitoride”*.

Inoltre, tale pratica non è uniformemente praticata nei vari gruppi etnici. Diverse indagini condotte hanno registrato che essa tende ad essere più comune tra i gruppi etnici delle zone meridionali rispetto a quelle settentrionali, in prevalenza nel gruppo etnico Yoruba 52-90%. Tende, peraltro, ad essere più comunemente eseguita tra la popolazione con un grado di istruzione basso. Infatti, all'interno delle famiglie più istruite è assunto un atteggiamento tendenzialmente negativo verso la mutilazione in ragione della maggiore consapevolezza che si ha riguardo alle sue conseguenze dannose, che rende meno inclini a sottoporre i familiari di sesso femminile a tale pratica. Ne risulta, che l'atto della mutilazione genitale è maggiormente praticato nelle zone rurali piuttosto che in quelle urbane, ove il livello di istruzione è più alto e si è meno propensi a credere ad alcune convinzioni culturali relative alle prospettive di matrimonio di ragazze non circoncise, alla maggiore pulizia ed igiene, alla prevenzione della promiscuità ed alla valorizzazione della fertilità e di una piena femminilità.

Occorre, infine, evidenziare che il rischio di essere sottoposti a tale pratica è ulteriormente aggravato dall'impunità che regna nel territorio nigeriano da lungo

tempo. Soltanto nel 2015 è stata, infatti, approvata a livello federale la legge sul divieto della violenza contro le persone (violence against persons prohibition act), tesa a criminalizzare la mutilazione genitale femminile in tutto il Paese, prevedendo la punibilità di coloro che la eseguono con la reclusione ad un massimo di quattro anni di reclusione, o con una multa di 200.00 NGN, o con l'applicazione di ambo le pene. Tuttavia, nonostante l'avvenuta criminalizzazione federale, le autorità non hanno in concreto intrapreso alcuna azione legale per frenare detta pratica, e la maggior parte degli Stati non ha ancora adottato le opportune legislazioni statali per la effettiva attuazione della criminalizzazione prevista dalla legge federale. Ci troviamo, pertanto, in un clima di impunità che non è mai scomparso, posto che, sebbene attualmente sussista un apposita legislazione che incrimina tale pratica per salvaguardare i diritti fondamentali di donne e ragazze, tali diritti restano comunque soggetti ad eventuali e future violazioni non essendoci una effettiva attivazione da parte delle autorità per reprimere e punire le mutilazioni commesse.

La richiedente, pertanto, è sottoposta al rischio specifico, legato all'appartenenza di genere, alla giovane età ed all'appartenenza ad un gruppo sociale medio basso e scarsamente scolarizzato, derivante dall'esteso fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali nell'area di provenienza, oltreché dalla pratica delle mutilazioni genitali, anche in ragione della sua appartenenza all'etnia youruba, ove il ricorso ad essa è particolarmente esteso.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 702 bis c.p.c, così dispone:

riconosce a _____ la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2018

Il Presidente